SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 ottobre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 2017.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 ottobre 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 61.696 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 13 ottobre 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 364 giorni con scadenza 12 ottobre 2018, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.
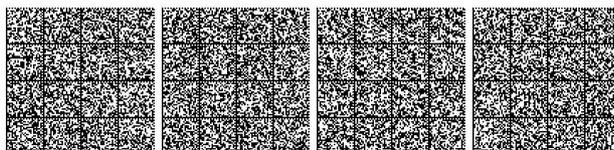
Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero
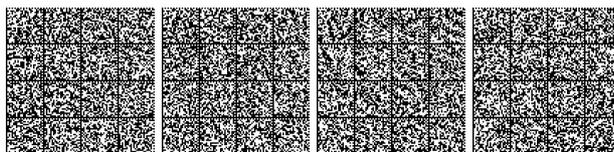
le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 ottobre 2017. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2018.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.
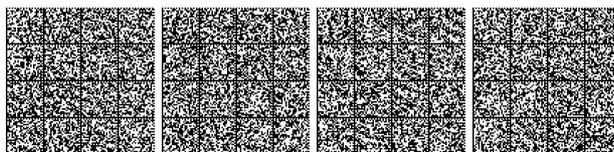
Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 ottobre 2017.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A06931
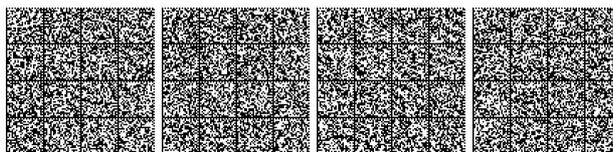
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 settembre 2017.

Abilitazione della «Scuola di specializzazione Kairos» ad istituire e ad attivare nella sede di Monte Vibiano Vecchio - Marsciano, un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1 della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96 della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con le quali la «Scuola di specializzazione Kairos» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Monte Vibiano Vecchio - Marsciano (Perugia) - borgo Vittorio Emanuele III n. 13 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità;

Visto il parere favorevole, espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella riunione del 29 ottobre 2015;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella seduta del 26 luglio 2017, trasmessa con nota prot. 4080 dell'11 settembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di specializzazione Kairos» è abilitata ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Monte Vibiano Vecchio - Marsciano (Perugia) - borgo Vittorio Emanuele III n. 13 - ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2017

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

17A06795
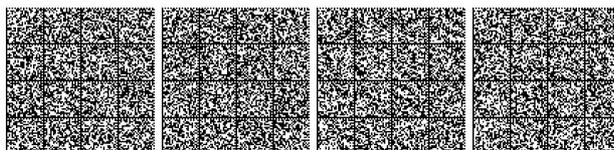
DECRETO 21 settembre 2017.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Padova.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1 della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96 della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'Istituto centro studi «Il Gabbiano» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano, corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale, ai sensi del suindicato regolamento, è stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dall'Istituto «Scuola di psicoterapia interattiva-cognitiva "Il Gabbiano"»;

Visto il decreto in data 9 ottobre 2001 di autorizzazione al trasferimento della sede principale da Milano a Padova;

Visto il decreto in data 18 luglio 2008 di autorizzazione al cambiamento della denominazione in «Scuola di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva» ed al trasferimento della sede principale di Padova;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Padova, da via Longhin n. 83 a via Savelli n. 86;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 30 maggio 2017;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 26 luglio 2017, trasmessa con nota prot. 4080 dell'11 settembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

La «Scuola di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva», abilitata con decreti in data 20 marzo 1998, 25 maggio 2001 e 9 ottobre 2001 ad istituire e ad attivare, nella sede di Padova, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede principale di Padova, da via Longhin n. 83 a via Savelli n. 86.
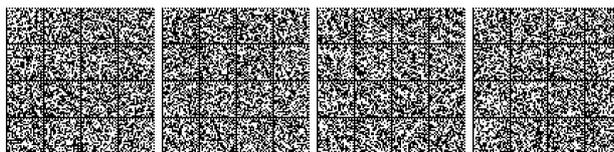
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2017

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

17A06796

DECRETO 21 settembre 2017.

Autorizzazione alla «Scuola di analisi transazionale - S.I.F.P.» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1 della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96 della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 1° agosto 2011, con il quale la «Scuola di analisi transazionale - S.I.F.P.» è stata abilitata ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Vista l'istanza con cui il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma, da via Monte della Farina n. 42 a viale Mazzini n. 119;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 aprile 2017;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 26 luglio 2017, trasmessa con nota prot. 4080 dell'11 settembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

La «Scuola di analisi transazionale - S.I.F.P.», abilitata con decreto in data 1° agosto 2011 ad istituire ed attivare, nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia, è autorizzata a trasferire la predetta sede da via Monte della Farina n. 42 a viale Mazzini n. 119.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2017

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

17A06797

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 ottobre 2017.

Differimento dell'entrata in vigore del decreto 22 settembre 2016 recante condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 3, comma 5, lettera *e)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

Visto l'art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»;

Visto il decreto del 22 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2, del citato decreto, che ne ha differito l'entrata in vigore «decorso un anno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*»;

Ritenuto opportuno differire di trenta giorni la data di entrata in vigore del predetto decreto, al fine di consentire il perfezionamento dell'*iter* procedurale avviato dal Consiglio nazionale forense per la conclusione della convenzione collettiva finalizzata ad offrire agli iscritti all'albo degli avvocati una polizza assicurativa a condizione di particolare favore;

Decreta:

Art. 1.

Differimento dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016

1. La data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia del 22 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell' 11 ottobre 2016, di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto è differita di trenta giorni.

Roma, 10 ottobre 2017

Il Ministro: ORLANDO

17A06983

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 settembre 2017.

Elenco delle officine che alla data del 31 agosto 2017 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto l'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale l'elenco delle officine autorizzate alla produzione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il D.D. del 15 febbraio 2006 concernente la «Specificazione dei contenuti della domanda di autorizzazione alla produzione di presidi medico-chirurgici»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 172 del 13 novembre 2009 recante l'istituzione del Ministero della salute;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

Ritenuto di dover assicurare l'adempimento previsto dal menzionato art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Decreta:

Art. 1.

1. Le officine che alla data del 31 agosto 2017 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici sono elencate nell'allegato 1.

2. Le officine alle quali e stata sospesa l'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici sono elencate nell'allegato 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2017

Il direttore generale: MARLETTA

ALL. 1

ELENCO DELLE OFFICINE CHE ALLA DATA DEL 31 AGOSTO 2017 RISULTANO AUTORIZZATE ALLA PRODUZIONE DI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI

3V SIGMA SPA	VIA C COLOMBO 45	24050 GRASSOBBIO	BG
AEROSOL SERVICE ITALIANA SRL	VIA DEL MAGLIO 6	23868 VALMADRERA	LC
ALCA CHEMICAL SRL	STRADA CARPICE 10/B	10024 MONCALIERI	TO
ALLEGRINI	V.LE SALVO D'ACQUISTO 2	24050 GRASSOBBIO	BG
ALMA CHEMICAL SRL	VIA PRATOBELLO 51	22073 LIPOMO (CO)	CO
ALTHALLER ITALIA SRL	STRADA COMUNALE PER CAMPAGNA 5	20078 SAN COLOMBO AL LAMBRO	MI
ARNEST SPA	VIA DELL'INDUSTRIA 2	37060 NOGAROLE ROCCA	VR
ARTSANA	VIA MARCONI 1	20060 GESSATE	MI
ARTSANA SPA	VIA SALDARINI CATELLI 1	22070 GRANDATE	CO
ARYSTA LIFESCIENCE ITALIA SRL	VIA NINO BIXIO 6	44042 CENTO	FE
ASSUT EUROPE SPA	ZONA INDUSTRIALE	67062 MAGLIANO DEI MARSI	AQ
ATAS SRL	VIA NAZIONALE 212	42045 CODISOTTO DI LUZZARA	RE
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI ACRAF	VIA PONTASSO 13	16015 CASELLA	GE
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO – A.C.R.A.F.	VIA VECCHIA DEL PINOCCHIO 22	60131 ANCONA	AN
BAM SRL	VIA NUOVA SELICE 20	48017 SAN PATRIZIO DI CONSELICE	RA
BARCHEMICALS SRL	VIA S. ALLENDE 14	41051 CASTELNUOVO RANGONE	MO
BAYER CROPSCIENCE SRL	VIA DELLE INDUSTRIE 9	24040 FILAGO	BG
BBG COSMETICS SRL	VIA L. GALVANI 4	20080 OZZERO	MI
BERGEN SRL	VIA ROMA 90	37090 CASTEL D'AZZANO	VR
BETAFARM SPA	VIA DE NICOLA 10	20090 CESANO BOSCONE	MI
BETTARI DETERGENTI SRL	VIA GALILEO GALILEI 2	25020 PONCARALE	BS
BIER FARMACEUTICI SAS	VIA CUPA DI CAPODICHINO 19	80144 NAPOLI	NA
BIOCHIMICA SPA	VIA ROMA 49	40069 ZOLA PREDOSA	BO
BIOSOL ITALIA SRL	VIA NETTUNENSE KM 23,400	04011 APRILIA	LT
BOLTON MANITOBA SPA	VIA DE GASPERI 3	20834 NOVA MILANESE	MB
BORMAN ITALIANA SRL	VIA GRAMSCI 76	20019 SETTIMO MILANESE	MI
CARMA SRL	VIA DELL'INDUSTRIA 11	32010 LOC. PALUDI PIEVE D'ALPAGO	BL
CENTROCHIMICA TORINO SRL	VIA RONDO' BERNARDO 12	10040 BORGARETTO DI BEINASCO	TO
CHELAB SRL	VIA FRATTA 25	31023 RESANA	TV
CHEMIA SPA	VIA STATALE 327	DOSSO SANT'AGOSTINO	FE
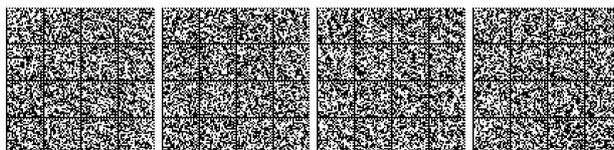
CHEMICALS LAIF SPA	VIA DELL'ARTIGIANATO 13	35010 VIGONZA	PD
CICIEFFE SRL	VIA PROVINCIALE 13	24040 FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
CIP 4 SRL	VIA GIUSEPPE VERDI 10	20090 ASSAGO	MI
CO.IND S.C.	VIA SALICETO 22 CASTEL MAGGIORE	40013 BOLOGNA	BO
COLGATE PALMOLIVE ITALIA SRL	V.LE PALMOLIVE 18	00042 ANZIO	RM
COLKIM SRL	VIA PIEMONTE 50	40064 OZZANO EMILIA	BO
CONTER SPA	V.LE EUROPA 44	26855 LODI VECCHIO	LO
CONVERTING WET WIPES SRL	VIA DELL'INDUSTRIE 15	20077 DRESANO	MI
COSMINT SPA	VIA XXV APRILE 15	22077 OLGIATE COMASCO	CO
COSMOPROJECT SRL	STRADA MAZZABUE 5	43055 CASALE DI MEZZANI	PR
D'ORTA SPA	VIA PROVINCIALE PIANURA	80078 LOC. SAN MARTINO 18 POZZUOLI	NA
DALTON SPA	VIA 2 GIUGNO 9	20051 LIMBIATE	MI
DEA SRL	VIA CACCIATORI 74/76	10042 NICHELINO	TO
DECO INDUSTRIE S. COOP P.A.	VIA CADUTI DEL LAVORO 2	48012 BAGNACAVALLO	RA
DEISA EBANO SPA	VIA COLLAMARINI 27	40138 BOLOGNA	BO
DEOFLOR SPA	VIA VESPOLATE 48	27030 CONFIENZA	PV
DETERCHIMICA 3000 SRL	ZONA IND.LE LOCALITA' QUARTACCIO 3	01034 FABRICA DI ROMA	RM
DIACHEM SPA	VIA MOZZANICA 9/11	24043 CARAVAGGIO	BG
DIVA INTERNATIONAL SRL	VIA DELLE INDUSTRIE 7	06038 SPELLO	PG
DIVERSEY ITALY PRODUCTION SRL	S.S.235	26010 BAGNOLO CREMASCO	CR
DOPPEL FARMACEUTICI SRL	VIA MARTIRI DELLE FOIBE 1	29016 CORTEMAGGIORE	PC
DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL DOTT. A. FRANCIONI E DI M. GEROSA SRL	VIA PIETRO NENNI 12	28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO
E' COSI' SRL	VIA G. GIORGI 12	47100 VILLA SELVA	FC
ECOLAB PRODUCTION ITALY SRL	V.LE DEL LAVORO 10	45100 ROVIGO	RO
ECOLKEM SAS	VIA DELLA CHIMICA 2/4	36030 POVOLARO DI DUEVILLE	VI
EMMEGI DETERGENTS SPA	VIA MARCONI 5	25030 TRENZANO	BR
EURO COSMETIC SRL	VIA DEI DOSSI 16	25030 TRENZANO	BS
EUROFINS BIOLAB SRL (controlli)	VIA BRUNO BUOZZI 2	20090 VIMODRONE	MI
EVIFILL SRL	VIA DANTE ALIGHIERI 1/A	41030 S. PROSPERO SULLA SECCHIA	MO
F.P. SRL	VIA DEL LAVORO 40	37036 S. MARTINO BUON ALBERGO	VR
FABBRICA MOBILIOL G. MARTINELLI SRL	VIA AURELIA NORD 62/58	55049 VIAREGGIO	LU
FARMOL BERLINGO	VIA MAZZINI 5	25030 BERLINGO	BS
FARMOL SPA	VIA VERDELLA,3	24040 COMUN NUOVO	BG
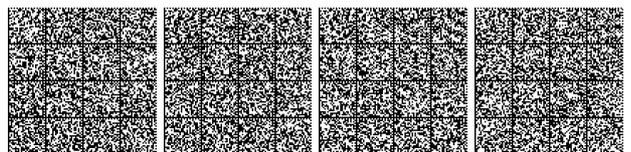
FER.BI SRL	VIA I MAGGIO C. DA RIPOLI	64023 MOSCIANI SANT'ANGELO	TE
FILIA SPA	VIA PRAGA 24	38122 SPINI DI GARDOLO	TN
FILL CHIMICA DI FIAMMENGHI L. E L. & C.	VIA DEL LAVORO 12 – Z.I. MONTALETTO	48015 CERVIA	RA
FIRMA SRL	VIA PER MODENA 28	42015 CORREGGIO	RE
FORMASTER DI EMANUELA MAGNANI E C. SAS	VIA VERATTO	29010 SANTIMENTO DI ROTTOFRENO	PC
G.S. L'ABBATE SRL	VIA ROMA 220	72015 FASANO	BR
GERMO SPA	VIA GIOTTO 19/21	20032 CORMANO	MI
GIOCHEMICA SRL UNIPERSONALE	VIA CHIARELLE 35	37032 MONTEFORTE D'ALPONE	VR
GIOVANNI OGNA E FIGLI SPA	VIA FIGINI 41	20835 MUGGIO'	MI
GUGLIELMO PEARSON SRL	VIA VALLECALDA 110I/110L	16013 CAMPO LIGURE	GE
HENKEL ITALIA SPA	V.LE COMO 22	22074 LOMAZZO	CO
HYDRA FARMACOSMETICI SPA	VIA DELLE INDUSTRIE 10	35010 RONCHI DI VILLAFRANCA PAD.NA	PD
HYGAN SRL	VIA A. MEUCCI 5	39055 LAIVES - LEIFERS	BZ
I.C.E.FOR. SPA	VIA P. PICASSO 16	20013 MAGENTA	MI
I.C.F. SRL	VIA GB BENZONI	26020 FRAZ. SCANNABUE PAL. PIGNANO	CR
I.M.P. IMBALLAGGI MATERIE PLASTICHE SPA	VIA IV NOVEMBRE 8	ALTAVILLA VICENTINA	VI
I.N.D.IA. INDUSTRIE CHIMICHE SPA	VIA NONA STRADA 55/57	35100 PADOVA	PD
I.R.C.A. SERVICE SPA	S.S. CREMASCA 591, 10	24040 FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
IGO SRL	VIA PALAZZO 46	24061 ALBANO S. ALESSANDRO	BG
INCHITAL SAS DI VISENTIN MARIO & C.	VIA FONTANE 71	31050 VILLORBA	TV
INCO SRL	VIA DEL FIFFO 5	40060 PIANORO	BO
INDUSTRIALCHIMICA	VIA SORGAGLIA 40	35020 ARRE	PD
INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE SRL	VIA LAURENTINA 169	00040 POMEZIA	RM
ISTITUTO CANDIOLI PROFILATTICO E FARMACEUTICO SPA	VIA A. MANZONI 2	10092 BEINASCO	TO
ITALCHIMICA SRL	VIA RIVIERA MAESTRI DEL LAVORO 10	35100 PADOVA	PD
ITS DETERGENTI SRL	VIA MONTE SANTO 37	20038 SEREGNO	MI
IVERS LEE ITALIA SPA	CORSO DELLA VITTORIA 1533	21042 CARONNO PERTUSELLA	VA
J COLORS SPA	VIA VENEZIA 4	41034 FINALE EMILIA	BO
KEMIKA SPA	VIA G. DI VITTORIO 55 CO.IN.OVA 2	15076 OVADA	AL
KITER SRL	VIA ASSIANO 7/B	20019 SETTIMO MILANESE	MI
KOLLANT SRL	VIA C. COLOMBO 7/7A	30030 VIGONOVO	VE
KOLLANT SRL	VIA PONTE GIULIO 72	33085 MANIAGO	PN
L.B.I. LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO SRL	VIA TITO SPERI 3/5	20020 SAN VITTORE OLONA	MI
LAB ANALYSIS SRL (controlli)	VIA EUROPA 5	27041 CASANOVA LONATI	PV
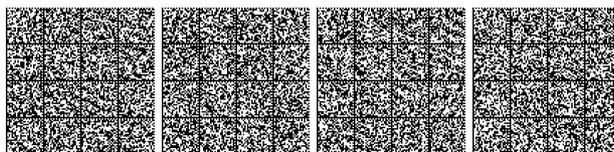
LABIOFARMA SOCIETA' COOPERATIVA	VIA NETTUNENSE KM 23,400	04011 APRILIA	LT
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA SRL	VIA VICENZA 67	36015 SCHIO	VI
LABORATORIO RODEX SAS DI MANUELA CORTESE & C.	VIA CARDUCCI 13 LOC LA FONTINA	56010 GHEZZANO DI S. GIULIANO TERME	PI
LACHIFARMA SRL	SS. 16 ZONZ INDUSTRIALE	73010 ZOLLINO	LE
LAMP S. PROSPERO SPA	VIA DELLA PACE 25/A	41030 SAN PROSPERO	MO
LINDENBERG DI COCCHETTI LUIGI	SS. PADANA INFERIORE KM 228,8	26030 GADESCO PIEVE DELMONA	CR
LUIGI CHIZZONI & C. SRL	VIA DELLA MECCANICA 12 ZAI 2	37139 VERONA	VR
MADEL SPA	VIA E. TORRICELLI 3	948010 COTIGNOLA	RA
MARCO VITI FARMACEUTICI	VIA TARANTELLI 13/15	20076 MOZZATE	CO
MATERIS PAINTS ITALIA SPA	VIA IV NOVEMBRE 3	55016 PORCARI	LU
MAYER BRAUN DEUTSCHLAND SRL	VIA BRIGATE MARCHE 129	31030 CARBONERA	TV
MAZZONI MARIO EREDI DI MAURO MAZZONI & C. SAS	VIA ISONZO 28	24070 MOSSA	GO
MC SRL	VIA S.S.106 12	89040 PORTIGLIOLA	RC
MCBRIDE SPA	VIA F.LLI KENNEDY 28 B	24060 BAGNATICA	BG
MEDA PHARMA SPA	VIA ROBBIO 35	27030 CONFIENZA	PV
MEDISAN DI CARBONA GABRIELLA	VIA REISS ROMOLI 122/12	10148 TORINO	TO
MIRATO SPA	STRADA PROVINCIALE EST SESIA	28060 LANDIONA	NO
MK SRL	VIA CIRO MENOTTI 77	20017 TERRAZZANO DI RHO	MI
MONDIAL SNC	VIA DON G. ZONTA 3	35010 LIMENA	PD
MONDO VERDE CASA E GIARDINI	VIA J. F. KENNEDY 113	50038 SCARPERIA E SAN PIETRO	FI
MONTEFARMACO SPA	VIA G. GALILEI 7	20016 PERO	MI
NEX MEDICAL ANTISEPTICS SRL	VIA PER ARLUNO 37	20010 CASOREZZO	MI
NOVAPHARM	VIA DELL'INDUSTRIA 16	37068 VIGASIO	VR
NUNCAS ITALIANA SPA	VIA G. DI VITTORIO 43	20017 MAZZO DI RHO	MI
NUOVA FARMEC SRL	VIA WALTER FLEMING 7	037026 SETTIMO DI PESCANTINA	VR
OFFICINE ISOPAM SRL	LOC. CAMERELLE - ZONA INDUSTRIALE	86077 POZZILLI	IS
PACKAGING IMOLESE SPA	VIA TURATI 22	40026 IMOLA	BO
PHARMA MILLENNIUM SRL	VIA PETRARCA 49	22070 ROVELLO PORRO	CO
PHARMAC ITALIA SRL	VIA UMBRIA 55/57	20089 ROZZANO	MI
PHARMATEK PMC SRL	PIAZZA DELLE INDUSTRIE 3	26010 CREMOSANO	CR
PIZZOLOTTO DETERSIVI DAL 1919 SRL	VIA DELL'INDUSTRIA 11	32010 PIEVE D'ALPAGO	BL
PROCTER & GAMBLE ITALIA SPA	VIA ARDEATINA 100	00040 POMEZIA	RM
PROIEZIONE PIU' SRL	VIA MOZAMBICO 17	48026 RUSSI	RA
PROMOX SPA	VIA A. DIAZ 22/A	21038 LEGGIUNO	VA

RARO SRL	VIA 1° MAGGIO 14	75100 MATERA	MT
RE.LE.VI SPA	VIA POSTUMIA 1	46040 RODIGO	MN
REA SRL	STRADA STATALE 87 KM 20.700	81025 MARCIANISE	CE
RECKITT BENKISER ITALIA SPA	VIA SANT'ANTONIO 5	30034 MIRA	VE
S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLLULOSA SPA	SP 35 KM 4	26017 TRESCORE CREMASCO	CR
S.P.S. SRL	V.LE LOMBARDIA 49	20056 TREZZO SULL'ADDA	MI
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SPA	VIA E. TORRICELLI 2	48010 COTIGNOLA	RA
SAFOSA SPA	VIA LOMBARDIA S.N.C.	20083 GAGGIANO	MI
SCAM SRL	VIA BELLARIA 164	41050 SANTA MARIA DI MUGNANO	MO
SELECTA SRL	VIA TACITO 9	20094 CORSICO	MI
SI.STE.M. SPA	VIA MODENA 21	40019 SANT'AGATA BOLOGNESE	BO
SINAPAK SRL	V.LE DELL'INDUSTRIA E ARTIGIANATO 7	27049 STRADELLA	PV
SINERGA SPA	VIA DELLA PACCIARNA 67	21050 GORLA MAGGIORE	VA
SOCHIL CHIMICA SRL	V.LE 1° MAGGIO ZONA ARTIGIANALE RIPOLI	64023 MOSCIANO SANT'ANGELO	TE
SOCIETA' CHIMICA BUSSI SPA	P.LE ELETTROCHIMICA 1	65021 BUSSI SUL TIRINO	PE
SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANETTI & ROBERTS & C. PER AZIONI	VIA BALDANZESE 177	50041 CALENZANO	FI
STENAGO GROUP	VIA DI PIANVALLICO 1/A	50038 SCARPERIA E SAN PIETRO	FI
STENAGO SRL	V.LE KENNEDY 127	50038 LOC. PIANVALLICO SCARPERIA	FI
SUTTER INDUSTRIES SPA	LOC. LEIGOZZE 1	15060 BORGHETTO BORBERA	AL
TECNOSOL ITALIA SRL	VIA G. DONIZZETTI 3/L	20090 ASSAGO	MI
TG CHIMICA INDUSTRIALE SRL	VIA CARPENEDOLO 2	25012 CALVISANO	BS
TOSVAR SRL	VIA DEL LAVORO 10	20060 POZZO D'ADDA	MI
TRE D ZOI FRANCO & C. SAS	VIA SANTA FIORA 47 LOC FALCIGIANO	52037 SANSEPOLCRO	AR
TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI SRSL	VIA OSLAVIA 18	20100 MILANO	MI
UNILEVER ITALIA MANUFACTORING SRL	VIA LEVER GIBBS 3	20071 CASAL PUSTERLENGO	LO
UNILEVER ITALIA MANUFACTORING SRL	STRADA COMUNALE CERQUETO SNC	86077 POZZILLI	IS
VALMATIC SRL	VIA TURATI 5	41030 SAN PROSPERO SUL SECCHIA	MO
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL	VIA DESMAN 43	35010 SANT'EUFEMIA DI BORGORICCO	PD
VPS GROUP SRL	VIA SAN VITALE OVEST 2901	40060 FR. VILLAFONTANA DI MEDICINA	BO
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SPA	VIA TERZA STRADA 12	35026 CONSELVE	PD
ZEP ITALIA SRL	VIA CREMA 67/69	26010 BAGNOLO CREMASCO	CR
ZOBELE HOLDING SPA	VIA FERSINA 4	38123 TRENTO	TN
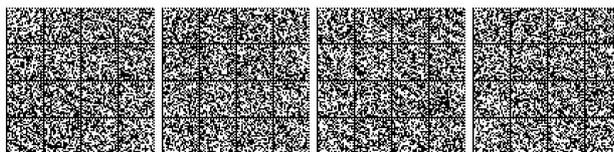
ALL. 2

ELENCO DELLE OFFICINE CON SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE DI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI

CHEMITECH	VIA MATTEOTTI 50	38065 MORI	TN
SIPCAM SPA	VIA VITTORIO VENETO 81	20090 SALERANO SUL LAMBRO	LO

17A06804

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 ottobre 2017.

Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per l'ammissione all'incentivo «*Ferrobonus*».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

Visto il regolamento interministeriale (MIT-MEF) 14 luglio 2017, n. 125 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 190 del 16 agosto 2017) recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, commi 648 e 649 (*Ferrobonus*), della legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Visto in particolare l'art. 9, comma 2 a norma del quale l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi viene definita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con provvedimento del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale n. 125/2017;

Visto altresì l'art. 9 comma 4 del medesimo decreto interministeriale n. 125/2017 a norma del quale le istanze di ammissione ai benefici devono pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto dirigenziale di cui al precedente punto;

Considerato che il suddetto regolamento interministeriale (MIT-MEF) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 190 del 16 agosto 2017 e pertanto è entrato in vigore al termine del periodo della *vacatio legis*;

Considerato inoltre che il decreto del direttore generale del Trasporto stradale e dell'intermodalità n. 89 del 17 agosto 2017 è stato pubblicato nel sito WEB dell'Amministrazione in data 17 agosto 2017;

Considerato, pertanto, che i termini per la presentazione delle istanze decorrevano dal 17 agosto 2017 (data di pubblicazione del decreto attuativo nel sito web del Ministero) fino a tutto il 2 ottobre 2017, cioè quarantacinque giorni dopo l'adozione del decreto dirigenziale;

Vista la richiesta formulata dall'Associazione di categoria A.N.I.T.A. di riapertura dei termini per la presentazione delle istanze con nota del 9 ottobre 2017;

Ritenuto che sia la mancata pubblicazione del decreto dirigenziale n. 89 nella *Gazzetta Ufficiale* e sia soprattutto l'impossibilità di determinare univocamente la data della sua effettiva pubblicazione nel sito internet dell'Amministrazione costituiscano circostanze suscettibili di ingenerare confusione nei soggetti interessati alla misura quanto all'individuazione dell'effettivo termine finale entro il quale era possibile trasmettere le istanze di ammissione al beneficio;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle considerazioni che precedono, di dover riaprire i termini assegnando un ulteriore lasso temporale per la presentazione delle domande che renda complessivamente commensu-

rabile il tempo a disposizione che sarebbe stato disponibile nell'ipotesi dell'adozione del decreto dirigenziale di attuazione alla scadenza del termine ultimo di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale con quello derivante dalla somma dei tempi dati dalla scadenza fissata al 2 ottobre e di quelli derivanti dalla stessa riapertura dei termini;
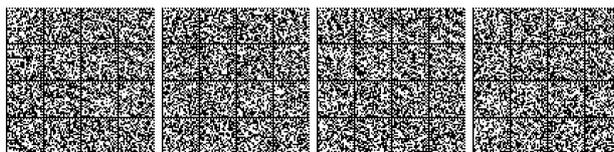
Dispone:

1. I termini per la presentazione delle istanze di ammissione ai benefici finanziari di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2017, n. 125 (*Ferrobonus*), sono riaperti per un periodo di undici giorni con decorrenza dalla data di adozione del presente atto e pertanto fino a tutto il giorno 20 ottobre 2017. Rimangono invariate le modalità di trasmissione delle istanze.

2. La riapertura dei termini di cui al comma precedente non determina lo scorrimento degli altri termini previsti dal regolamento interministeriale (MIT-MEF) 14 luglio 2017, n. 125.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Amministrazione nella sezione Trasporti – trasporto merci - contributi ed incentivi per l'intermodalità.

Roma, 10 ottobre 2017

Il direttore generale: PARENTE

17A06971

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 settembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata le denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata le denominazione di origine protetta «Bitto»;

Visto il decreto ministeriale del 18 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 29 agosto 2006, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per le DOP «Valtellina Casera» e «Bitto»;

Visto il decreto del 25 febbraio 2016 con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Valtellina Casera» e «Bitto»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;
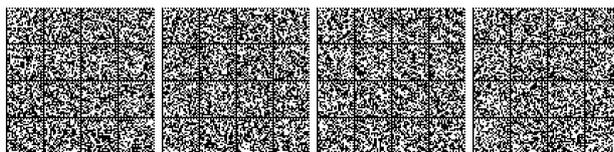
Vista la comunicazione trasmessa in data 11 luglio 2017, prot. n. 53655 con la quale il Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui al citato art. 2 della 28 luglio 2016, n. 154;

Vista la nota prot. Mipaaf n. 54656 del 14 luglio 2017 con la quale l'Amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto relativa all'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'Amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 10 agosto 2017, prot. Mipaaf n. 60627;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto nella nuova versione registrata a Sondrio il 4 agosto 2017 al n. 6576/1T, con atto a firma del notaio Giulio Vitali;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, registrato a Sondrio il 4 agosto 2017 al n. 6576/1T, con atto a firma del notaio Giulio Vitali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06773

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 luglio 2017.

Sisma Abruzzo 2009: Assegnazione delle somme stanziate dalla legge di stabilità n. 190/2014, tabella *E)* per la ricostruzione degli immobili privati. (Delibera n. 58/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visti in particolare gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83/2012, che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma, dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione (USR), competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (USRA) e per i restanti Comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC), l'affidamento del coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese da parte degli USR citati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 febbraio 2013 recante disposizioni per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione dell'edilizia privata a seguito del sisma del 2009;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Visto in particolare l'art. 7-*bis*, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 43/2013, il quale, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, autorizza fra l'altro la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo altresì che tali risorse siano assegnate ai Comuni interessati con delibera del CIPE in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa
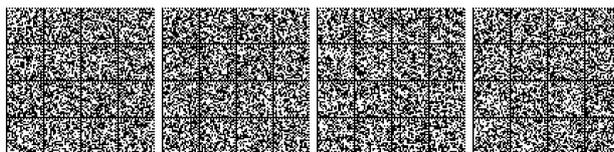
presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;

Visto il comma 2 del citato art. 7-*bis*, il quale dispone, tra l'altro, che i contributi siano erogati dai Comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi e che sia prevista la revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse, con obbligo di restituzione del contributo da parte del beneficiario in tutti i casi di revoca;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) e in particolare la tabella E recante il rifinanziamento del citato art. 7-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 43/2013 per un importo pari a 600 milioni di euro per il biennio 2014-2015;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e in particolare la tabella E recante il rifinanziamento del citato art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43/2013 nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualità, prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro nel 2020;

Viste le assegnazioni e le autorizzazioni di impegno disposte dalle delibere di questo Comitato n. 135/2012, n. 50/2013, n. 1/2014, n. 23/2014, n. 22/2015 e n. 113/2015 in materia di ricostruzione privata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 giugno 2016 di modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, concernente l'istituzione della «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo» (di seguito Struttura di missione), come confermata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2017;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 gennaio 2017 che delega il Sottosegretario di Stato On. Paola De Micheli a trattare, tra l'altro, le questioni inerenti i profili finanziari delle politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della città dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ivi compreso il relativo monitoraggio;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale - emanato ai sensi del richiamato art. 67-*bis* del decreto-legge n. 83/2012 - che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, disponendo l'invio dei dati di monitoraggio alla Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze, da parte degli USR, sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la nota del competente Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze n. 1092 del 2 maggio 2017, concernente la proposta di assegnazione delle somme stanziate dalla legge di stabilità n. 190/2014, tabella E, per la ricostruzione degli immobili privati nella Regione Abruzzo, per un importo complessivo di 865.128.117 euro, di cui 667.507.398 euro per il Comune di L'Aquila, 149.639.400 euro per gli altri Comuni del cratere e 47.981.318 euro per quelli fuori cratere;

Considerato che nella citata proposta sono esposti i risultati del monitoraggio al 31 dicembre 2016 sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato e alla Struttura di missione dall'USRA con nota n. 732 del 30 gennaio 2017, per quanto concerne il Comune di L'Aquila e dall'USRC con nota n. 368 del 31 gennaio 2017, per quanto concerne gli altri Comuni del cratere e i Comuni fuori cratere;

Tenuto conto, in particolare, che - a fronte delle assegnazioni disposte tramite trasferimenti del Commissario delegato per la ricostruzione e, successivamente, dalle delibere di questo Comitato n. 43/2012, n. 135/2012, n. 50/2013, n. 1/2014, n. 23/2014, n. 22/2015 e 113/2015 - il monitoraggio fornisce i dati concernenti gli utilizzi - in termini di contributi concessi, istruttorie conclusesi positivamente e risorse effettivamente erogate dai Comuni - e, per differenza, il margine di risorse residue disponibili, distintamente per il Comune di L'Aquila e per gli altri Comuni del cratere e per quelli fuori cratere, con evidenza, per tali ultime due aree territoriali, delle risorse direttamente gestite dall'USRC e di quelle assegnate a singoli Comuni;

Tenuto conto inoltre che, sulla base dei predetti dati di monitoraggio, la proposta illustra - per ciascuna area territoriale - le stime relative al fabbisogno medio mensile, al fabbisogno complessivo relativo al periodo gennaio 2017 - giugno 2018 (18 mesi) e al fabbisogno da coprire con le assegnazioni di cui alla stessa proposta, al netto del margine disponibile di risorse residue e tenuto conto che tale margine corrisponde, per le aree dei Comuni del cratere e fuori cratere, alle sole disponibilità direttamente gestite dall'USRC, con esclusione delle risorse assegnate in precedenza a singoli Comuni, che non risultano utilizzabili con la flessibilità necessaria per sopperire alle esigenze degli altri comuni del cratere;

Considerato che, al fine di garantire un'efficace e flessibile allocazione delle risorse da assegnare agli altri 56 Comuni del cratere e ai Comuni fuori cratere per le esigenze di ricostruzione privata, la proposta in esame prevede che le risorse siano ripartite dall'USRC tra i singoli
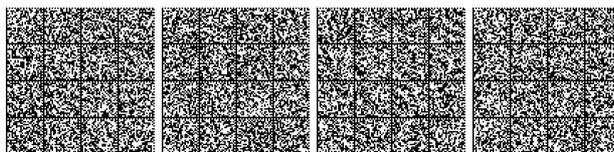
Comuni, a fronte delle istruttorie da essi concluse positivamente e a copertura degli importi riconosciuti in esito alle medesime istruttorie, una volta che, sulla base dei dati di monitoraggio, risultino integralmente impegnate le risorse loro precedentemente attribuite;

Considerato altresì che, per le medesime ragioni di flessibilità di cassa anche con riguardo alle risorse gestite dall'USRC, nella proposta vengono confermate le procedure dirette ad agevolare l'erogazione delle risorse per la ricostruzione privata già previste al punto 3 delle delibere di questo Comitato n. 22/2015 e n. 113/2015;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 3407-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse per la ricostruzione privata di cui alla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)

Sulla base dei risultati del monitoraggio al 31 dicembre 2016 sullo stato di attuazione degli interventi e in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione per il periodo gennaio 2017 - giugno 2018, evidenziati nella tabella 1) allegata, si dispone di assegnare e di autorizzare l'impegno complessivo di 865.128.117 euro, a valere sulle risorse stanziate dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) — tabella E, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione degli immobili privati prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta a seguito del sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo.

L'importo complessivo è così ripartito:

- 667.507.338 euro per il Comune di L'Aquila;
- 149.639.400 euro per gli altri Comuni del cratere;
- 47.981.318 euro per i Comuni fuori del cratere.

Tenuto conto delle disposizioni normative vigenti e delle precedenti assegnazioni disposte da questo Comitato, l'articolazione temporale delle risorse rispetta le seguenti annualità:

- 99.754.850 euro per l'anno 2016, di cui 40.004.868 euro per il Comune di L'Aquila, 40.004.868 di euro per gli altri Comuni del cratere e 19.745.113 euro per i Comuni fuori del cratere;
- 153.855.162 euro per l'anno 2017, di cui 85.618.957 euro per il Comune di L'Aquila, 40.000.000 euro per gli altri Comuni del cratere e 28.236.205 euro per i Comuni fuori del cratere;
- 611.518.105 euro per l'anno 2018 di cui 541.883.573 euro per il Comune di L'Aquila e 69.634.532 euro per gli altri Comuni del cratere, così come meglio sintetizzato nella tabella 2) allegata.

2. Ripartizione delle risorse assegnate agli altri 56 Comuni del cratere e ai Comuni fuori cratere da parte dell'USRC

Si dispone che la ripartizione ai singoli Comuni delle risorse assegnate ai Comuni del cratere diversi da L'Aquila (149.639.400 euro) e ai i Comuni fuori cratere (47.981.318 euro) sia effettuata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC) sulla base dei dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi al 31 dicembre 2016, a fronte delle istruttorie da essi concluse positivamente, e a ricopertura degli importi riconosciuti dalle medesime istruttorie, una volta che risultino integralmente impegnate le risorse loro precedentemente attribuite.

3. Erogazione delle risorse trasferite per la ricostruzione degli immobili privati

In merito all'erogazione delle risorse trasferite, a valere sulle assegnazioni disposte con la presente delibera e con precedenti delibere di questo Comitato, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, si stabilisce che i Comuni assegnatari delle risorse per la concessione di contributi a privati possano utilizzare le disponibilità di cassa per erogazioni di contributi della stessa natura, concessi a valere sulla competenza assegnata anche per annualità successive rispetto a quella di trasferimento. Si dispone che la stessa flessibilità di cassa sia prevista anche con riguardo alle risorse gestite dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) nei confronti dei singoli Comuni. Resta fermo che, nel rispetto dell'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43/2013, le erogazioni complessive devono essere effettuate nel limite degli stanziamenti annuali di bilancio.

4. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi

4.1 Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse assegnate con la presente delibera e con le precedenti delibere di questo Comitato n. 135/2012, n. 50/2013, n. 1/2014, n. 23/2014 e n. 22/2015 e n. 113/2015 viene svolto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012 richiamato in premessa. Alla luce degli esiti delle prossime sessioni di monitoraggio, potranno essere disposte ulteriori assegnazioni per la ricostruzione privata con successive delibere di questo Comitato.

4.2 La Struttura di missione presenterà a questo Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo al 31 dicembre dell'anno precedente delle risorse assegnate dalla presente delibera e dalle precedenti per la ricostruzione dell'edilizia privata, sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici speciali per la ricostruzione.

Roma, 10 luglio 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1225
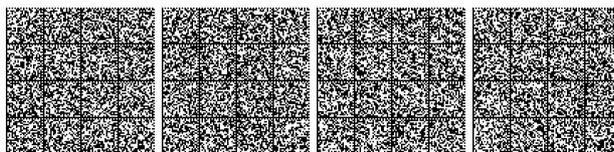
ALLEGATO

Tab. 1: Risultati del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate – margini disponibili di risorse non ancora utilizzate – fabbisogni – fabbisogni da coprire

(Aggiornata alla Delibera CIPE 113/2015)

Comuni	RISORSE		UTILIZZI *ex monitoraggio al 31 dicembre 2016*				MARGINI *ex monitoraggio al 31 dicembre 2016*		MEDIE MENSILI E FABBISOGNO *ex monitoraggio al 31 dicembre 2016*		
	A) Totale autorizzazioni d'impegno	A1) Totale trasferimenti	B) Contributi concessi	C) Istruttorie conclusesi positivamente	D) Totale B + C	D1) Risorse erogate dai comuni	E) Margine disponibile per nuovi impegni A - D	E1) Margine di cassa: A1-D1	F) Stima impegni medi mensili (*)	G) Fabbisogno di risorse Fx18	H) Fabbisogno da coprire con ulteriori assegnazioni G - E (**)
L'Aquila	3.594.086.220	2.492.979.009	3.000.634.092	139.609.932	3.140.244.024	2.338.584.168	453.842.196	154.394.841	62.297.200	1.121.349.594	667.507.398
Altri comuni del cratere (totale)	1.359.701.537	700.650.208	970.265.306	117.846.118	1.088.111.424	526.549.172	271.590.113	174.101.036			
di cui: Gest. USRC	*362.676.844*	*10.019.973*			*122.513.358*		*240.163.486*	*10.019.973*	21.655.716	389.802.887	149.639.400
di cui: Ass.ni a singoli comuni	*997.024.693*	*690.630.235*			*965.598.066*	*526.549.172*	*31.426.626*	*164.081.063*			
Comuni fuori cratere	287.015.404	146.669.672	207.142.922	40.157.322	247.300.244	114.547.401	39.715.160	32.122.271			
di cui: Gest. USRC	*70.485.870*	*14.516.668*			*33.563.805*		*36.922.065*	*14.516.668*	4.716.855	84.903.383	47.981.318
di cui: Ass.ni a singoli comuni	*216.529.535*	*132.153.004*			*213.736.439*	*114.547.401*	*2.793.095*	*17.605.603*			
Totale	5.240.803.161	3.340.298.888	4.178.042.320	297.613.372	4.475.655.692	2.979.680.741	730.927.747	360.618.147	88.669.770	1.596.055.864	865.128.117

(*) La stima degli impegni medi mensili nel periodo di riferimento (col. F) è stata calcolata sulla base della media mensile dei contributi (valore monetario) concessi-istruiti positivamente per ogni ambito territoriale effettuata sugli ultimi 6 mesi.

(**) Il fabbisogno da finanziare di cui alla colonna H, relativo all'area del cratere e del fuori cratere, è stato calcolato sottraendo al fabbisogno complessivo dei comuni, di cui alla colonna G, il margine disponibile relativo alla sola gestione USRC, in quanto le risorse disponibili rivenienti da assegnazioni pregresse ai singoli comuni riguardano enti locali in ritardo con la concessione dei contributi ai privati, e pertanto non sono utilizzabili con la flessibilità necessaria per sopperire alle esigenze degli altri comuni del cratere e del fuori cratere.

(***) I valori sono arrotondati alla seconda cifra decimale
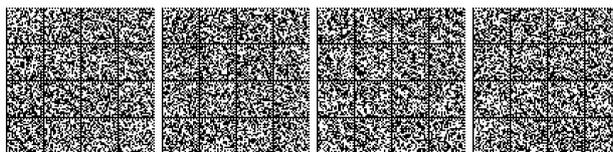
Tab. 2: Proposta di assegnazione/autorizzazione d'impegno di ulteriori risorse al fine di garantire la prosecuzione degli interventi fino alla fine di giugno 2018

(gennaio 2017 - giugno 2018: istruttorie concluse e ulteriori impegni successivi fino a giugno 2018)

Comuni	FABBISOGNO				
	Fabbisogno gennaio 2017 - giugno 2018 da coprire con ulteriori assegnazioni Col. H della tab. 1 A)	L. Stabilità 2015, n. 190/2014 (e 2016 n 208/2015)			TOTALE
		2016 D)	2017 E)	2018 F)	
L'Aquila	€ 667.507.398	€ 40.004.868	€ 85.618.957	€ 541.883.573	€ 667.507.398
Altri comuni del cratere (*gest. USRC)*	€ 149.639.400	€ 40.004.868	€ 40.000.000	€ 69.634.532	€ 149.639.400
Comuni fuori cratere (gest. USRC)	€ 47.981.318	€ 19.745.113	€ 28.236.205	€ 0	€ 47.981.318
TOTALE	€ 865.128.117	€ 99.754.850	€ 153.855.162	€ 611.518.105	€ 865.128.117

(*) I valori sono arrotondati alla seconda cifra decimale

17A06824
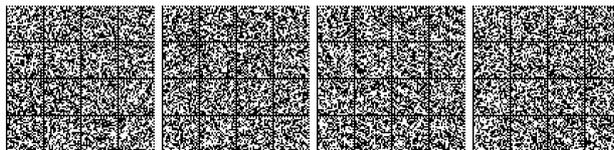
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Motilium»

Estratto determina IP n. 463 del 12 settembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MOTILIUM 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula blister 30 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 55410 Codigo Nac. 946590-2 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: FARMAVOX S.r.l., Via Giuseppe Parini, 9 - 20121 Milano.

Confezione: «Motilium» «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 045420015 (in base 10) 1CB3HH (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: domperidone 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, cellulosa microcristallina, amido di patata pregelatinizzato, povidone K30, magnesio stearato, olio di ricino idrogenato, sodio laurilsolfato. Rivestimento: ipromellosa, sodio laurilsolfato.

Indicazioni terapeutiche: «Motilium» è indicato per alleviare i sintomi di nausea e vomito.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., via Primo Villa, 17 - 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Motilium» «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 045420015.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Motilium» «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 045420015; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06774

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin»

Estratto determina IP n. 464 del 12 settembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AUGMENTIN DUO comprimidos revestidos por pelicula 875/125 mg 16 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 5751888 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: FARMAVOX S.r.l., via Giuseppe Parini, 9 - 20121 Milano.

Confezione: «Augmentin» «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Codice AIC: 042918072 (in base 10) 18XS5S (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrato corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale, carbossimetilamido sodico, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, ipromellosa 5 cps, ipromellosa 15 cps, macrogol 4000, macrogol 6000, titanio diossido (E171), dimeticone.

Indicazioni terapeutiche: «Augmentin» è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle infezioni:

dell'orecchio e dei seni nasali;

infezioni del tratto respiratorio;

infezioni del tratto urinario;

infezioni della pelle e dei tessuti molli comprese infezioni dentali;

infezione delle ossa e delle articolazioni.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., via Primo Villa, 17 - 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Augmentin» «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Codice AIC: 042918072.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Augmentin» «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Codice AIC: 042918072; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06775

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Depakin»

Estratto determina IP n. 462 del 12 settembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DEPAKIN Chrono 300 mg tabletten met verlengde afgifte/Retardtabletten 50 (divisible) Tabs Blister PVC/ALU dal Belgio con numero di autorizzazione BE166512, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in Piazza Duomo, 16 - 20122 Milano;

Confezione: DEPAKIN «Chrono 300 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse;

Codice: 043478039 (in base 10) 19GV0R (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato;

Ogni compressa contiene:

principio attivo: 200 mg sodio valproato-87 mg acido valproico (corrispondenti a 300 mg di sodio valproato);

eccipienti: etilcellulosa, ipromellosa, silice colloidale idrata, poliacrilato dispersione 30%, macrogol 6000, talco, titanio diossido, saccarina sodica.

Indicazioni terapeutiche

Nel trattamento dell'epilessia generalizzata, in particolare in attacchi di tipo:

- assenza,
- mioclonico,
- tonico-clonico,
- atonico,
- misto,

e nell'epilessia parziale:

- semplice o complessa,
- secondariamente generalizzata,

Nel trattamento di sindromi specifiche (West, Lennox-Gastaut).

Nel trattamento degli episodi di mania correlati al disturbo bipolare quando il litio è controindicato o non tollerato. La continuazione della terapia dopo l'episodio di mania può essere presa in considerazione nei pazienti che hanno risposto al valproato per la mania acuta.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (MB); XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.Aa - Via Amendola, 1 , 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Depakin «Chrono 300 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse;

Codice: 043478039;

Codice AIC: 043478027; Classe di rimborsabilità: C (nn);

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Depakin «Chrono 300 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse;

Codice: 043478039; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06786

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cipralex»

Estratto determina IP n. 465 del 12 settembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CIPRALEX 10 mg potahovane tablety film 56 tablety dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 30/276/02-C il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l. Via Tiburtina 1166/1168, 00156 - Roma;

Confezione: Cipralex 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/Al bianco da 10 mg;

Codice AIC: 045337019 (in base 10) 1C7LFV (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse;

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: escitalopram 10 mg come ossalato;

Eccipienti:

nucleo: talco, croscarmellosa sodica, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, silice colloidale anidra;

rivestimento: ipromellosa, macrogol 400, titanio diossido (E 171).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento di episodi depressivi maggiori;

trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia;

trattamento del disturbo d'ansia sociale (fobia sociale);

trattamento del disturbo d'ansia generalizzato.

Officine di confezionamento secondario

Mediwin Limited , Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Cipralex 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/Al bianco da 10 mg;

Codice AIC: 045337019; Classe di rimborsabilità: C (nn);

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Cipralex 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/Al bianco da 10 mg;

Codice AIC: 045337019; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06787

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina IP n. 466 del 12 settembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SOMAC gastro-resistant tablet 20 mg blister 56 tabs dalla Norvegia con numero di autorizzazione 99-4148 (vnr. 545673), il quale per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione PANTORC e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. CIS di Nola Isola 1 - Torre 1 - Int. 120 - 80035 Nola;

Confezione: Pantorc 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

Codice AIC: 043320050 (in base 10) 19B0RL (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti;

Composizione: una compressa contiene:

Principio attivo: pantoprazolo 20 mg (come sodio sesquidrato);
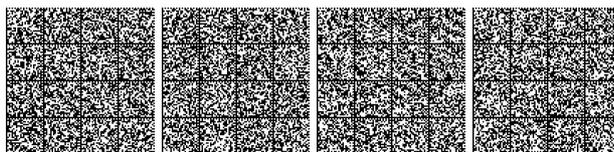
Eccipienti: nucleo: sodio carbonato (anidro), mannitolo, crospovidone, povidone K90, calcio stearato. Rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato. Inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Indicazioni terapeutiche

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

trattamento dei sintomi (es. pirosi, rigurgito acido, dolore nella deglutizione) associati alla malattia da reflusso gastroesofageo causata da reflusso di acido dallo stomaco;

trattamento a lungo termine dell'esofagite da reflusso (infiammazione dell'esofago accompagnata da rigurgito di acido dallo stomaco) e prevenzione del suo ripresentarsi.

Adulti:

prevenzione delle ulcere duodenali e dello stomaco causate da farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS, per esempio, ibuprofene) in pazienti a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con FANS.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (MB);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Pantorc 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

Codice AIC: 043320050; Classe di rimborsabilità: C (nn);

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Pantorc 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

Codice AIC: 043320050; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06788

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamoxifene Ratiopharm»

Estratto determina AAM/PPA n. 868 dell'8 settembre 2017

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale TAMOXIFENE RATIOPHARM.

Codici pratica:

VN2/2016/296;

N1B/2015/386.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Tamoxifene Ratiopharm», nella forma e confezione:

A.I.C. n. 033617022 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolari A.I.C.: Ratiopharm Gmbh, con sede legale e domicilio in Graf-Arco Strasse 3, D-89079 - Ulm (Germania).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06789

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Co Efferalgan»

Estratto determina AAM/PPA n. 869 dell'8 settembre 2017

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale CO EFFERALGAN.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Co Efferalgan», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027989019 - «500 mg + 30 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

A.I.C. n. 027989033 - «500 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 16 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: UPSA SAS, con sede legale e domicilio in 3 Rue Joseph Monier, 92500 - Rueil Malmaison (Francia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06790

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 870 dell'8 settembre 2017

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente ai medicinali ASCRIPTIN, CARDIRENE, FLECTADOL e ACIDO ACETILSALICILICO ZENTIVA, e variazione di tipo IB: C.I.z) Implementazione del test di leggibilità, relativamente al medicinale CARDIRENE.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente ai medicinali Ascriptin, Cardirene, Flectadol e Acido Acetilsalicilico Zentiva, nelle forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolari A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06791

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xalacom»

Estratto determina AAM/PPA n. 873 dell'8 settembre 2017

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale XALACOM.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Xalacom, nelle forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina (LT) Italia.

Numero di procedura: n. SE/H/0250/001/II/059.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06792

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tavu»

Estratto determina AAM/PPA n. 874 dell'8 settembre 2017

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale TAVU.

Numero di procedura: n. SE/H/0250/001/II/051.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Tavu», nelle forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1 della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06793

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triapin»

Estratto determina AAM/PPA n. 875 dell'8 settembre 2017

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, e variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale TRIAPIN;

Numeri di procedura:

n. SE/H/0141/001-002/II/048;

n. SE/H/0141/001-002/II/049;

n. SE/H/4690/001-002/IB/051;

n. SE/H/4690/001-002/II/052.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Triapin», nelle forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1 della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06794

BANCA D'ITALIA

Assunzione di misure di intervento precoce - Situazione aziendale e assunzione di provvedimenti e misure conseguenti, relative alla Banca Sviluppo Tuscia S.p.a., in Viterbo.

IL DIRETTORE GENERALE

(*Omissis*).

Si ravvisa la sussistenza delle gravi irregolarità nell'amministrazione e il deterioramento significativo della situazione aziendale, di cui all'art. 69-*octiesdecies*, comma 1, lett. *b)* del TUB.

(*Omissis*).

Tenuto conto dell'esigenza di evitare l'ulteriore deterioramento della situazione aziendale e di pervenire alla tempestiva e ordinata cessazione dell'attività dell'intermediario, si dispone l'assunzione delle misure di intervento precoce di seguito indicate:

in via d'urgenza, in relazione a tutto quanto precede, la tempestiva convocazione — ai sensi dell'art. 53-*bis*, comma 1, lett. *b)* del TUB — di una riunione congiunta degli Organi collegiali, alla presenza del Commissario in temporaneo affiancamento, finalizzata all'esame della complessiva situazione aziendale, alla luce delle risultanze ispettive, e all'assunzione delle determinazioni necessarie per assicurare un'uscita tempestiva e ordinata dal mercato dando immediato avvio a un percorso aggregativo con altro intermedio di adeguato standing ovvero alla cessione di attività e passività e alla liquidazione volontaria della società. (*Omissis*);

ai sensi dell'art. 75-*bis*, comma 1, del TUB, la nomina, con efficacia immediata, del Dott. Gregorio Monachino, nato a Bari, il 1° gennaio 1955, quale Commissario in temporaneo affiancamento al Consiglio di amministrazione, con il mandato di: *i)* supportare l'individuazione e la finalizzazione, nell'arco di tempo previsto, di un progetto di integrazione aziendale con un soggetto bancario di adeguato standing ovvero la cessione di attività e passività e la liquidazione volontaria; *ii)* promuovere il ripristino di condizioni di regolarità gestionale nel lasso di tempo necessario per il perfezionamento dell'operazione.

(*Omissis*).

Roma, 22 agosto 2017

Il direttore generale: ROSSI

17A06907
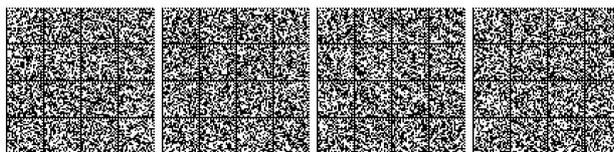
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Capodistria (Slovenia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 2017, la circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Capodistria determinata come segue: Capodistria/Koper, Ancarano/Ankaran, Pirano/Piran, Isola/Izola, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Divača, Ilirska Bistrica, Postojna, Pivka, Ajdovščina, Vipava, *Nova* Gorica, Rence-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Brda, Kanal, Idrija, Cerkno, Tolmin, Kobarid, Bovec, Šempeter-Vrtojba.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2017

Il direttore generale: SABBATUCCI

17A06785

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 12/2016 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza, per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - Gestione separata periti agrari, in data 23 novembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010715/ENP-PA-L-59 del 18 settembre 2017 e stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 12/2016 adottata dal Comitato amministratore dell'ENPAIA - Gestione separata periti agrari - in data 23 novembre 2016, concernente: «Promozione di una forma di assistenza sanitaria integrativa in favore degli iscritti alla Gestione separata».

17A06784

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» registrata con regolamento (CE) n. 1263/1997 del 1° luglio 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Aprutino Pescarese con sede in Piazza Garibaldi, 7 - 65019 Pianella (PE) e che il predetto Consorzio possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. l2511.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Abruzzo competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Aprutino Pescarese» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «APRUTINO PESCARESE» A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» è riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti in misura non inferiore all'80%: Dritta, Leccino e Toccolana.

Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti nella misura massima del 20%.

Art. 3.
Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» devono essere prodotte nel territorio della Provincia di Pescara idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona comprende tutto il territorio amministrativo dei Comuni della Provincia di Pescara: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Cappelle
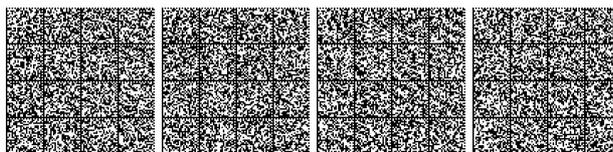
sul Tavo, Carpineto della Nora, Catignano, Cepagatti, Città S.Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

3. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di olive DOP non può superare i Kg 9.000 per ettaro per gli impianti specializzati, mentre negli oliveti in coltura promiscua la produzione media di olive per pianta non potrà superare i Kg 50.

4. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa, attraverso accurata cernita, non potrà comunque eccedere di oltre il 22% i limiti massimi sopra indicati.

5. La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra l'inizio dell'invaiatura e il 10 dicembre di ogni anno.

6. La raccolta deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. Le operazioni di estrazione e di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.

2. La resa massima di olive in olio non può superare il 22%.

3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

4. Le olive devono essere sottoposte a lavaggio e la temperatura della pasta di gramolazione, nonché dell'acqua eventualmente aggiunta, non deve essere superiore a 30°C.

5. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i tre giorni successivi alla raccolta.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: dal verde al giallo;
- valutazione organolettica (Panel test):

fruttato dal leggero al medio ($0.0 < \text{mediana} \leq 6.0$) con note erbacee e/o leggera sensazione di mandorla verde e/o carciofo e/o pomodoro;

amaro dal leggero al medio ($0.0 < \text{mediana} \leq 6.0$);

piccante dal leggero al medio ($0.0 < \text{mediana} \leq 6.0$);

difetti assenti (mediana = 0.0)

- acidità libera espressa in acido oleico, non eccedente 0,6%;
- numero dei perossidi ≤ 12 meqO_2/kg;
- $K_{270} \leq 0,17$;
- acido oleico: 68,00% - 85,00%;
- sostanze fenoliche (espresse in mg/kg di tirosolo) ≥ 100 mg/kg.

Altri parametri chimici, chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alle vigenti normative U.E.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

2. È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

3. Facendo riferimento art. 4 reg. del. UE n. 665 del 2014 è consentito l'utilizzo del termine «prodotto di montagna» in etichetta nei territori che ne hanno i requisiti.

4. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.

5. Il nome della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

6. I recipienti in cui è confezionato l'olio extra vergine di oliva «Aprutino Pescarese» ai fini dell'immissione al consumo possono essere tutti quelli consentiti dalla normativa vigente.

7. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

Art. 8.

Prova dell'origine

1. Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione degli oliveti, dei produttori, dei trasformatori, degli intermediari, e dei confezionatori in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, la tenuta di registri di produzione, di stoccaggio e di confezionamento nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

2. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 9.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti dalla Camera di commercio industria e artigianato ed agricoltura di Pescara con sede in Pescara, via Conte di Ruvo, 2 - tel. 085-45361, e-mail: agricoltura@pe.camcom.it; pec: cciaa.pescara@.pe.legalmail.camcom.it
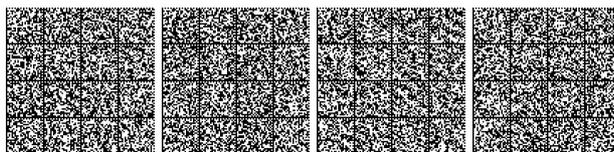
Art. 10.

Legame con l'ambiente

L'area di produzione dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. Aprutino Pescarese ricade tutta nella Provincia di Pescara abbracciando le aree Vestina e Casauriense a ridosso dell'Appennino, comprendendo l'Alta Valle del fiume Pescara e spingendosi verso la costa. Un territorio collinare e pedemontano posto tra la catena montuosa del Gran Sasso e quella della Maiella che fa da barriera ai grandi freddi e il Mar Adriatico che ne addolcisce il clima.

Il territorio, eterogeneo e mutevole, il clima temperato che può giovarsi dell'equilibrio tra esposizione ai venti e umidità, gli oliveti in cui prevalgono principalmente tre varietà e l'impegno di capaci olivicoltori stanno alla base del pregio dell'olio D.O.P. Aprutino Pescarese.

L'Olio D.O.P. che si ricava da queste cultivar autoctone (Dritta, Leccino e Toccolana) si caratterizza per i sentori di mandorla verde, carciofo ed erba fresca falciata con lievi sentori di pomodoro.

Inoltre presenta note di amaro e piccante dal leggero al medio.

La denominazione di origine protetta per l'olio extra vergine di oliva nella zona in questione si giustifica oltre che per la forte presenza della coltura anche per la diffusione capillare del concetto di olio come alimento base nelle tradizioni gastronomiche della Provincia di Pescara. L'intera zona è storicamente conosciuta come Aprutium prima e Aprutina poi, e da ciò deriva il nome Aprutino.

Del resto la presenza così antica della coltura dell'olivo in questa zona dipende dalle condizioni pedo-climatiche favorevoli alla naturale crescita della pianta.

Infatti a pochi chilometri dalla fascia costiera vi sono dolci colline che ben si prestano a questa coltura. Intorno alla coltura dell'olivo si è creato in questa zona un sistema di inter scambio e di relazioni sociali, culturali ed economiche, come sagre, mostre cooperative di produttori, frantoi che sono fortemente interconnessi e costituiscono un tessuto di attività valide e sane.

17A06772

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-238) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.